

COMUNE DI MORAZZONE

**INDIZIONE DEI REFERENDUM
CITTADINI**

REGOLAMENTO

Approvato con delibera di C.C. n. 004 del 18.02.1994

REGOLAMENTO PER LA INDIZIONE
DEI REFERENDUM CITTADINI

I N D I C E

ART. 1	Finalità	pag. 2
ART. 2	Limiti	pag. 3
ART. 3	Procedure preliminari	pag. 4
ART. 4	Criteri di svolgimento	pag. 5
ART. 5	Ammissibilità	pag. 6
ART. 6	Certificazione elettorale	pag. 7
ART. 7	Pubblicità	pag. 8
ART. 8	Modalità	pag. 9
ART. 9	L'ufficio di sezione	pag.10
ART.10	Organizzazione ed orario delle operazioni	pag.11
ART.11	Determinazione dei risultati del referendum	pag.12
ART.12	Comunicazione	pag.13
ART.13	Conservazione materiale	pag.14
ART.14	Compensi	pag.15

ART. 1

FINALITA'


Il referendum cittadino è strumento di ampia partecipazione dei cittadini alle scelte di amministrazione della città e di sviluppo sociale economico e culturale. E' disciplinato dallo Statuto del Comune di Morazzone e dal presente regolamento.



ART. 2

LIMITI

Non possono essere oggetto di referendum atti amministrativi sulle materie previste dall'art. 75 della Costituzione e dall'art. 84 dello Statuto.



ART. 3


PROCEDURE PRELIMINARI

- 1) La proposta di referendum consultivo può essere avanzata dal Consiglio Comunale con deliberazione approvata dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune; oppure da un Comitato Promotore composto da persone iscritte nelle liste elettorali del Comune di Morazzone.
- 2) La richiesta di referendum avanzata dal Comitato Promotore deve essere corredata dalle firme di almeno il 10% di cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Morazzone. Le firme devono essere autenticate dal Segretario Comunale o da funzionari del Comune dallo stesso delegati che potranno svolgere tale compito anche al di fuori della sede comunale e dell'orario di lavoro.
- 3) La richiesta di referendum avanzata da un Comitato di Promotori è sottoposta al giudizio di ammissibilità di un Comitato di Garanti.
- 4) Il referendum consultivo è indetto con deliberazione del Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Le operazioni di votazione devono svolgersi entro novanta giorni dalla esecutività della deliberazione di indizione e non devono coincidere con altre operazioni di voto.
- 5) Il Comitato dei Garanti si compone dal:
 - a) difensore civico, se eletto, o dal Pretore dirigente la Pretura circondariale di Varese;
 - b) Giudice di Pace del mandamento;
 - c) Segretario Comunale, con funzioni di Presidente.
- 6) Fino all'inizio delle funzioni del Giudice di Pace fa parte del Comitato il Giudice Conciliatore.
- 7) In caso di indisponibilità di alcuno dei componenti il Comitato dei Garanti essi sono sostituiti nella carica da avvocati individuati per sorteggio tra quelli iscritti all'albo professionale e con studio a Varese, comune capoluogo della provincia.

ART. 4

CRITERI DI SVOLGIMENTO

- 1) La proposta di referendum è articolata in una domanda o, eccezionalmente, in due domande e deve essere formulata in modo chiaro per consentire risposte univoche degli elettori.
- 2) Le votazioni per il referendum sono improntate a criteri di semplicità ed economicità.
- 3) La votazione si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.
- 4) Le operazioni relative al referendum comprese quelle preliminari, sono organizzate dall'ufficio comunale preposto alle consultazioni elettorali.



ART. 5

AMMISSIBILITA'

- 1) Il Comitato dei Garanti si pronuncia sulla ammissibilità del referendum, tenuto conto di quanto dispongono la legge, lo Statuto ed il presente regolamento.
- 2) Il Comitato dei Garanti, ove ritenga necessarie modifiche, integrazioni, perfezionamenti del quesito per renderlo chiaro ed univoco, invita il Comitato dei Promotori a provvedere, entro quindici giorni dalla richiesta, agli adeguamenti necessari.
- 3) Le decisioni del Comitato dei Garanti sono notificate al rappresentante del Comitato dei Promotori, con atto motivato, entro trenta giorni da quello di presentazione della richiesta.
- 4) Nel caso che la richiesta sia dichiarata non ammissibile o che il Comitato dei Promotori non ritenga di apportare al quesito le modifiche, integrazioni o perfezionamenti richiesti, lo stesso può, entro trenta giorni dalla notifica di cui al precedente comma, ricorrere al Consiglio Comunale, sottoponendo allo stesso il quesito proposto.
- 5) Il Consiglio Comunale può deliberare a maggioranza assoluta dei suoi componenti l'inammissibilità del referendum unicamente per motivi di illegittimità, sentito il Comitato dei Garanti.

ART. 6

CERTIFICATO ELETTORALE

- 1) Il diritto di partecipare ai referendum spetta a tutti i maggiorenni che, alla data di indizione della consultazione, risultano iscritti nelle liste elettorali del Comune di Morazzone.
- 2) L'Amministrazione Comunale trasmette agli aventi diritto al voto i certificati elettorali.



ART. 7

PUBBLICITA'

Entro il trentesimo giorno precedente quello stabilito per la votazione, il Segretario Comunale, assicura la pubblicazione dei manifesti contenenti le seguenti indicazioni:

- a) il testo del quesito o dei quesiti sottoposti a referendum;
- b) il giorno e l'orario della votazione;
- c) le modalità della votazione;
- d) l'avvertenza che il luogo della votazione sarà precisato nei certificati elettorali.

ART. 8

MODALITA'

- 1) E' consentito lo svolgimento di più referendum per ogni consultazione.
La consultazione referendaria può avvenire solo una volta all'anno.
- 2) L'organizzazione generale delle operazioni referendarie è affidata all'ufficio elettorale preventivamente costituito con deliberazione di Giunta Comunale.
Presiede e coordina i lavori dell'ufficio elettorale il Segretario Comunale che si avvale altresì di tutti gli uffici comunali, coordinandole funzioni di competenza dei responsabili degli stessi.
- 3) Il numero delle sezioni elettorali per i referendum cittadini è determinato dalla Giunta Comunale, mantenendo comunque inalterate le usuali sedi delle consultazioni elettorali.



ART. 9

L'UFFICIO DI SEZIONE


1) Ciascun ufficio di sezione per il referendum è composto dal Presidente e da due scrutatori, dei quali uno, a scelta del Presidente, assume le funzioni di Segretario e, l'altro, di Vice Presidente. L'ufficio di sezione è validamente costituito con la presenza di almenodue componenti.

2) Fra il venticinguesimo ed il ventesimo giorno antecedente la data della votazione, l'ufficio elettorale comunale procede a sorteggiare dall'Albo istituito ai sensi dell'art. 1 della legge 8 marzo 1989 n. 95, i nominativi degli scrutatori occorrenti per la costituzione dei vari seggi elettorali.

3) L'avvenuta nomina è comunicata ai sorteggiati a stretto giro di posta.

4) Nel periodo indicato nel precedente 2° comma il Comitato dei Garanti ti previsto dal precedente art. 3 designa i Presidenti delle sezioni elettorali.


5) In caso di sopravvenuta mancanza degli scrutatori, l'ufficio elettorale designa i sostituti sorteggiando i relativi nominativi dall'albo formato ai sensi dell'art. 5 bis della legge 8.3.1989 n. 95. Il Comitato dei Garanti provvederà invece a sostituire i Presidenti eventualmente mancanti.



ART.10

ORGANIZZAZIONE ED ORARIO DELLE OPERAZIONI

- 1) L'ufficio di sezione si costituisce nella sede prestabilita alle ore 7 del giorno fissato per la votazione.
- 2) Qualora, al momento dell'insediamento del seggio, il Presidente risultasse assente, esso verrà sostituito da un delegato del Sindaco.
- 3) Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi possono assistere, oltre agli iscritti nelle liste elettorali del seggio, i rappresentanti dei gruppi consiliari e del comitato promotore (designati con delega con firma autentica del capo gruppo o del rappresentante del comitato promotore) che possono presentare eventuali reclami.
- 4) Le schede per il referendum sono predisposte dal Comune con le caratteristiche di cui al modello riprodotto nell'allegato A al presente regolamento e contengono il testo del quesito.
- 5) Le schede sono vidimate con la sigla di uno dei membri dell'ufficio di sezione apposta sulla faccia posteriore della scheda stessa.
- 6) L'elettore, che deve presentarsi al seggio con il certificato elettorale ed un documento di riconoscimento, vota tracciando sulla scheda con la matita fornita dal comune un segno sulla casella riportante le espressioni "si" o "no".
- 7) Le votazioni hanno inizio alle ore 8 e si concludono alle ore 20; sono ammessi a votare gli elettori presenti in sala a tale ora.
- 8) Conclusa la votazione hanno immediato inizio le operazioni di scrutinio, che continuano fino alla conclusione. Terminate le operazioni, il materiale, chiuso in appositi plichi sigillati, viene recapitato direttamente dal Presidente alla Segreteria del Comune stesso.
- 9) In caso di contestazione sul significato del voto espresso in una scheda, il Presidente, sentiti gli scrutatori, decide se assegnare o non assegnare il voto.



ART.11

DETERMINAZIONE DEI RISULTATI DEL REFERENDUM

1) L'ufficio elettorale del Comune provvede alla determinazione dei risultati del referendum previo esame dei verbali consegnati dai Presidenti dei seggi elettorali.

2) Delle operazioni effettuate dall'ufficio elettorale viene redatto apposito verbale in triplice esemplare, dei quali uno è inviato al Sindaco e due al Segretario Comunale. Nel verbale devono essere registrati gli eventuali reclami pervenuti e inerenti le operazioni di scrutinio.

3) Il Segretario Comunale trasmette uno degli originali del verbale al Comitato dei Garanti il quale, in pubblica adunanza da tenersi entro tre giorni dal ricevimento, prende conoscenza degli atti e decide sugli eventuali reclami relativi alle operazioni di scrutinio, verificando, ove lo ritenga a tal fine necessario, anche i verbali delle votazioni presso le sezioni cui si riferiscono i reclami.

4) In base agli accertamenti effettuati, il Comitato dei Garanti procede all'eventuale correzione degli errori nei risultati, con motivata decisione registrata a verbale, nel quale vengono fatti constatare i risultati definitivi del referendum.

5) Il Comitato dei Garanti, conclusi i lavori, trasmette immediatamente il verbale dell'adunanza al Sindaco.



ART.12

COMUNICAZIONE

Il Sindaco, entro cinque giorni dal ricevimento dei verbali, dà notizia ai cittadini dell'esito della consultazione mediante affissione di appositi manifesti nei luoghi pubblici.

Il Sindaco invia a ciascun Consigliere Comunale i dati riassuntivi del referendum ed ai Capi gruppo copia dei verbali dell'ufficio elettorale e del Comitato dei Garanti.

Copia dei verbali viene inviata, inoltre, al Comitato dei promotori.



ART.13

CONSERVAZIONE MATERIALE

1) Copia dei verbali delle operazioni dell'ufficio elettorale e dell'adunanza del Comitato dei Garanti per i referendum viene pubblicata dal Segretario Comunale all'Albo Pretorio del Comune, per quindici giorni.

2) Il Segretario Comunale dispone la conservazione dei verbali delle adunanze dell'ufficio elettorale e del Comitato dei Garanti nell'archivio comunale, insieme con tutto il materiale relativo alla consultazione elettorale. Trascorsi i tre anni successivi a quello nel quale la consultazione referendaria ha avuto luogo, il responsabile dell'archivio comunale assicura la conservazione degli atti di indizione del referendum, dei verbali delle sezioni, dell'ufficio elettorale e del Comitato dei Garanti e procede allo scarto del restante materiale usato per la consultazione, incluse le schede della votazione.



ART.14

COMPENSI

- 1) Ai componenti il Comitato dei Garanti spettano le stesse indennità previste per i componenti delle Commissioni Concorsuali del Comune.
- 2) Ai componenti i seggi elettorali spettano i compensi stabiliti per le consultazioni referendarie nazionali.

Al. A

MODELLO DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER IL REFERENDUM CITTADINO

PARTE INTERNA DELLA SCHEDA

REFERENDUM POPOLARE

Volete _____

SI NO

MODELLO DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER IL REFERENDUM CITTADINO

PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA

REFERENDUM CITTADINO
Data _____

COMUNE DI LEGNANO

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

Firma dello scrutatore